

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 62 data 30/11/2018</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELL'AMBITO DI ALCUNE AREE DELIMITATE DELLA CITTÀ, NONCHÉ DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO NELLE ORE SERALI E NOTTURNE, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO 2018/19.</p>
--	--

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- > in occasione delle festività natalizie e di fine anno l'Amministrazione comunale ha programmato una serie di eventi;
- > nell'ambito delle politiche di animazione delle proprie attività, ai suddetti eventi si affiancherà tutta una serie di iniziative promosse dai singoli locali per festeggiare l'arrivo del nuovo anno;
- > i suddetti eventi, previsti in modo particolare nel centro cittadino, richiameranno un numero significativo di persone, tra cui molte famiglie che affolleranno i locali e gli spazi pubblici;

**CONSIDERATO** che:

- > nel periodo in oggetto, il prevedibile e consistente afflusso di persone in detti luoghi, richiede idonee e specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamenti *contra legem* verso chiunque;
- > è consolidata l'abitudine in questi giorni, da parte di numerose persone, soprattutto delle fasce giovanili, di portarsi presso i locali e le aree pubbliche, allo scopo di consumare bevande anche alcoliche, al fine di festeggiare le imminenti festività;
  - > tali comportamenti, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorretti o prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo

comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

> l'esiguità della superfici di somministrazione in rapporto al numero degli avventori dei pubblici esercizi che operano in zona genera, in queste circostanze, il verificarsi di assembramenti che i titolari delle attività non sono in condizione di gestire se non adeguatamente coadiuvati da personale addetto;

> questi assembramenti oltre a risultare d'impedimento per la circolazione stradale nelle vie interessate e per lo stesso accesso dei residenti alle proprie abitazioni, sono fonte di schiamazzi, urla, suoni e rumori molesti che arrecano disturbo alla quiete pubblica compromettendo il riposo delle persone ed incidono in maniera determinante sulle condizioni di degrado dei luoghi interessati e del contesto circostante al punto di costituire una vera e propria minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

> per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità nonché per prevenire possibili episodi di vandalismo e di violenza, l'utilizzo di contenitori in vetro o lattine può rivelarsi fonte di pericolo;

#### **PRESO ATTO** che:

> dalle riunioni celebrate in Prefettura in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, dove sono stati analizzati gli esiti dei controlli delle forze dell'ordine nel corso della stagione estiva, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana (schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti), è emersa la particolare efficacia dell'ordinanza 29/2018 relativa alla lotta contro la "mala movida";

- > la disamina di questi episodi, che per lo più attengono a situazioni di sicurezza urbana, ha evidenziato la necessità di intensificare ulteriormente il già virtuoso circuito informativo-collaborativo tra le forze dell'ordine per implementare i servizi di controllo nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, attraverso un dispositivo di prevenzione per i fine settimana nei punti più critici della Città, riproponendo un'apposita ordinanza che copra il periodo considerato e che ricalchi le prescrizioni adottate nel periodo estivo;

#### **RICHIAMATI:**

> il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18/04/2017 n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del DLgs 18/08/2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

> l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 - comma 1 - lettera a/2 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni nella Legge 48/2017, il quale dispone che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."*;

> la Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha posto l'attenzione sulla valutazione dei dispositivi e delle misure da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, in particolare in occasione di pubbliche manifestazioni. Tra i punti nodali oggetto di attenzione vi è quello della *"valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e*

*vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;*

> il comma 2 dell’art. 31 del D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;

> il comma 2 dell’art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”;*

> il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 1/2012 conv. L. 27/2012 stabilisce che le *“disposizioni recanti vincoli all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità...e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”;*

> la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. *Direttiva Bolkestein*) riconosce, quali limiti di accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i *“motivi d’interesse generale”*, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali *“l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”*, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

> la stessa Costituzione della nostra Repubblica all’art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

**RITENUTO** che:

> per le ragioni sopra esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall’abuso nell’assunzione di bevande alcoliche, che sono oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;

> il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere, vista anche l’imminenza delle festività natalizie e di fine anno, con quello compreso tra il 1 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019;

**PRESO ATTO** di quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 5 marzo 2015 n. 9633, *“che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.”;*

**CONSIDERATO** che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico;

**RILEVATO** che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un'obiettiva preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa;

**DATO ATTO** che, stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

**DATO ATTO** altresì che:

> l'adozione del presente provvedimento è stata comunicata al Prefetto e al Questore di Ascoli Piceno;

> con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

**VISTO** l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**VISTA** la Legge n. 241/1990;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, negli ambiti territoriali sotto specificati ed in tutti i giorni della settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, di bevande confezionate in contenitori di vetro o lattine e/o alcoliche e superalcoliche:

> **è fatto divieto:**

1. di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine **dalle ore 22.00 alle ore 6.00** del giorno successivo;

2. di somministrare o vendere bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore **dalle ore 24:00 alle ore 6:00** del giorno successivo;

> **è fatto obbligo:**

3. di prevenire o impedire la consumazione di dette bevande al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

4. di prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

5. di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto della presente ordinanza, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;

6. di provvedere alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;

7. di provvedere, salvo impedimenti di carattere oggettivo, nell'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, a rendere inutilizzabili da parte di eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.

**E' altresì vietato, dalle ore 24:00 alle ore 6:00** su tutto il territorio cittadino, il consumo di bevande alcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Limitatamente per la notte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019 l'orario di vigenza del divieto di cui al punto precedente è posticipato alle ore 1:00.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano nel periodo intercorrente **tra il 1 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019** nelle porzioni di territorio di seguito indicate, come da planimetria allegata:

a) nell'area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battaglia e dalla Banchina di riva del porto;

b) nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d'Acquisto - via S. Giacomo.

Si richiamano le disposizioni:

- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6 – comma 2 – del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

La violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui ai punti 1. e 2. della presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni ad opera del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art. 12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito nella Legge 18/04/2017 n. 48.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione ridotta.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L.

121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, nonché alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

**Il Sindaco**

Pasqualino Piunti